



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Laura Fagotto

Procedimento n. 3/2025

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta in data 11.03.2025 dalla sig.ra Laura Romanelli, Presidente di Giuria al concorso di dressage Tappa Progetto Sport tenutosi nei giorni 8 e 9 marzo 2025 presso gli impianti del Centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera (PI), con la quale si denunciavano comportamenti irrispettosi e offensivi tenuti dal sig. Olis Granucci nei suoi confronti.

Con provvedimento del 13.03.2025, questo Giudice disponeva l'acquisizione di documentazione ulteriore, tra cui i documenti ufficiali della gara, la relazione del Presidente di Giuria, le schede di tesseramento degli interessati e la scheda di affiliazione del Circolo Ippico.

Con provvedimento del 20.03.2025 il GSN, ritenuta la propria competenza fissava la data per la decisione al 30.03.2025 e tale provvedimento veniva comunicato agli odierni incolpati Granucci Olis c/o Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD e al Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

In data 26.03.2025 perveniva memoria difensiva dell'avv. Cristiano Giovannelli nell'interesse del sig. Olis Granucci e del Circolo Ippico Lo Scoiattolo ASD, con la quale si contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla denunciante e si eccepeva il difetto di legittimazione passiva del Granucci per non essere egli in alcun modo coinvolto nell'organizzazione dell'evento.

Con provvedimento del 28.03.2025, questo Giudice rinviava la data della decisione al 17 aprile 2025, disponendo l'audizione della sig.ra Francesca Pieri e del sig. Agostino Guerisoli, concedendo termine per memorie difensive al 15 aprile 2025.

In data 9 aprile 2025 veniva sentita la testi Pieri ed in data 11 aprile 2025 il teste Guerisoli. In data 15 aprile 2025 perveniva ulteriore memoria difensiva degli incolpati con allegata documentazione testimoniale.

◆◆◆

MOTIVI DELLA DECISIONE



Nel merito, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il Granucci ha tenuto un comportamento che integra la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Coni e dall'art. 10 Statuto FISE secondo cui i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché dell'art. 1.3 lettera f) del Regolamento di Giustizia il quale sanziona espressamente "*ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di [...] Ufficiali di Gara*".

Ai sensi dell'art. 63.2 del Regolamento di Giustizia FISE "*Il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria*". Questa norma attribuisce quindi una particolare valenza probatoria ai rapporti degli Ufficiali di Gara.

Nel caso in esame si osserva che le testimonianze acquisite costituiscono elementi di prova contraria che hanno parzialmente smentito o ridimensionato la ricostruzione dei fatti contenuta nella segnalazione della Presidente di Giuria.

Nello specifico, dalle audizioni svolte dal GSN, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti del procedimento, emerge che il Granucci —nel corso di un'accesa discussione con la Presidente di Giuria sig.ra Romanelli— ha utilizzato toni e modalità di interlocuzione non consoni al contesto e irrispettosi del ruolo rivestito dal Presidente di Giuria, pronunciando frasi quali "*bugiarda*" e "*io le gare le farei senza la Giuria*", come riferito dal teste Guerisoli all'audizione dell'11.04.2025.

Tuttavia, le testimonianze hanno in parte ridimensionato la gravità dei fatti contestati. In particolare, sia la sig.ra Pieri che il sig. Guerisoli, pur confermando i toni accesi della discussione, non hanno riscontrato insulti o offese dirette alla persona del Presidente di Giuria. La stessa sig.ra Pieri ha dichiarato "*non ho memoria di offese dirette alla Romanelli*" e che "*i toni erano alti come in una discussione*".

Per quanto concerne le dichiarazioni rese dai signori Panini, Martorella e Bodecchi depositate dalla difesa del Granucci e del Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD si osserva che non vi è nulla di rilevante ai fini della decisione.



Alla luce di tali elementi, poiché il sig. Granucci ha ecceduto nei toni e nelle modalità di interlocuzione con il Presidente di Giuria definendola “bugiarda”, si ritiene che la condotta sia lesiva della reputazione e dell’onorabilità della stessa.

L'accusa di mentire attacca direttamente l'integrità morale della persona, mettendo in dubbio la sua onestà e veridicità, qualità essenziali per un Ufficiale di Gara, infatti nel contesto sportivo, gli Ufficiali di Gara svolgono un ruolo di garanzia e imparzialità che richiede il massimo rispetto e fiducia da parte di tutti i tesserati: accusare un Presidente di Giuria di mentire significa minare questa fiducia e il prestigio della funzione stessa.

Nel caso specifico, l'epiteto "bugiarda" è stato utilizzato pubblicamente durante una manifestazione sportiva, aggravando la portata lesiva della dichiarazione e tale espressione non può essere giustificata dal contesto di concitazione o dalla presenza di problematiche organizzative, in quanto il rispetto degli Ufficiali di Gara costituisce un dovere inderogabile dei tesserati.

Per quanto sin qui esposto deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del sig. Granucci, il quale —in quanto tesserato FISE— è sempre tenuto al rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.

Per quanto riguarda la posizione del Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD, pur rilevando che il Granucci non risulta formalmente tesserato presso tale società, dalla documentazione in atti si evince senza dubbio che vi sia un rapporto tra le parti. Infatti il Granucci, oltre a ricoprire il ruolo di istruttore federale di II livello presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo e ad essere il Responsabile del Comitato Organizzatore dell’evento, utilizza il medesimo indirizzo di posta elettronica della ASD ed il proprio indirizzo di residenza —indicato nel tesseramento— coincide con la sede legale del Centro Ippico Lo Scoiattolo (cfr. all. 1 I memoria incolpati).

Inoltre, non si può non rilevare come nessuna eccezione sia stata sollevata in merito alla comunicazione del provvedimento dd. 20.03.2025 al sig. Granucci presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD.

Risulta pertanto applicabile al caso di specie l’art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE secondo il quale gli enti affiliati rispondono per responsabilità oggettiva in quanto il Granucci è a tutti gli effetti soggetto riconducibile al Centro Ippico Lo Scoiattolo ASD.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- 1) applica al sig. OLIS GRANUCCI (tess. FISE 1165/F) la sanzione della censura ai sensi dell'art. 6.1n. II Regolamento di Giustizia;
 - 2) applica al CENTRO IPPICO LO SCOIATTOLO ASD (codice affiliazione 3492612), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 ai sensi dell'art. 6.1 n. III del Regolamento di Giustizia;

MANDA

alla Segreteria Organi di Giustizia Federale affinché, ai sensi dell'art. 39.6, comunichi senza indugio il contenuto della presente pronuncia agli interessati nel domicilio eletto presso il difensore e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Pordenone-Roma, il 17 aprile 2025

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Laura Fagotto